

Repertorio N.8436

Raccolta N.5743-

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'-----

"CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE SOCIETA' CON-

-----SORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il venticinque maggio duemilasedici, in Molifetta, nel mio stu-

dio alla Via Sant'Angelo n.24, alle ore dieci e minuti zero,--

Innanzi a me dott. MAURO ROBERTO ZANNA, notato in Molifetta,

iscritto nel ruolo del collegio Notarile del Distretto di Tra-

mi, e costituito:-----

Abbatechio Michele, nato a Bitonto il 25 aprile 1973, che di-

chiaro di intervenire al presente atto in qualità di Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

del consorzio "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARE-

SE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", consorzio

costituito in Italia, iscritta nel Registro delle Imprese

presso la C.C.I.A.A. di Bari con numero di iscrizione e codice

fiscale 05436910722, R.E.A.419147, sede legale in Molifetta,

alla Piazza Don Tonino Bello, c/o Palazzo Municipio, ove domi-

cilia per la carica, capitale sociale Euro 100.000,00 (cento-

mila virgola zero) i.v.,-----

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono

certo, mi richiede di ricevere il presente atto e di verbaliz-

zare i lavori assembleari, dichiarando che è riunita in questo

giorno, luogo e ora l'assemblea straordinaria del detto "CON-

SORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE SOCIETA' CONSOR-

tile a Responsabilità Limitata" per costituirsi in assemblea e

discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso, e

mi invita pertanto, a far constare da pubblico verbale le ri-

sultanze dell'assemblea stessa,-----

Al che io Notato aderendo, il comparente assume la presidenza

ai sensi del vigente Statuto Sociale.-----

Il Presidente dichiara, verifica e constatata che:-----

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo gior-

no, in questo luogo ed ora con regolare avviso di convocazione

effettuato nei termini al soci;-----

- che sono state rilasciate n.-----

deleghe e che le stesse sono conservate agli atti sociali;---

- che sono presenti personalmente e per delega n.-----

soci aventi diritto al voto, su n.24 (ventiquattro) soci ri-

sultanti dal Registro Imprese di cui il Presidente stesso di-

chiaro di aver accertato l'identità e la legittimazione dei

delegati;-----

- che è presente l'organo amministrativo in persona di se me-

desimo Presidente, nonché dei consiglieri Conte Domenico, Lo

Verde Carmela, de Lucia Tommaso, mentre risultano assenti i

consiglieri Gemmato Nicola, Altamura Raffaele, Patrucco Vin-

cenzo, Leone Antonio, Paparella Pasqua;-----

- che per il collegio sindacale è presente Lanzolla Carlo,

sindaco effettivo, mentre risultano assenti Marrone Francesco

Registrato a Bari
n. 16784
il 31/05/2018
Serie 11

e Ancona Antonio, sindaco effettivo;

il tutto come da fogli di presenza che qui si allegano sotto le lettere A e B;

Il Presidente, quindi, constatata e dà atto che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1) Adeguamento normativo dello statuto consortile: modifiche ed integrazioni;

2) cessioni della quote consortili in favore degli enti locali soci: determinazioni in merito.

Il Presidente prende la parola sul primo punto all'ordine del giorno, e dichiara all'assemblea quanto segue:-----

- che si rende necessario prevedere un contributo annuale da parte dei Comuni a copertura dei costi di gestione del Consorzio da deliberare in sede di approvazione del bilancio d'esercizio e di quello previsionale; integrazione dell'art.30;-----

- la necessità, in considerazione dell'attuale momento economico, di ampliare ed integrare l'oggetto sociale, attraverso nuove attività sociali di cui si occuperà il Consorzio, concernenti nello svolgimento di prestazioni di servizi e di attività di assistenza tecnica-amministrativa ai soci; integrazione dell'art.4;-----

- che, per poter meglio conseguire lo scopo sociale, attraverso una maggiore partecipazione dei soci a livello economico, occorre sopprimere il secondo capoverso dell'art.6 del vigente statuto che prevede che ogni socio non potrà avere una quota di partecipazione superiore a 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) euro; propone inoltre di inserire il seguente comma: "Qualora il capitale sociale non fosse sufficiente ad affrontare le esigenze finanziarie per assicurare il perfetto funzionamento della società, su richiesta dell'assemblea dei soci o degli amministratori, i singoli soci avranno l'obbligo di versare contributi in denaro commisurati ai costi del bilancio regolarmente approvato"; modifica dell'art.6;-----

- la necessità normativa di variare l'attuale numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere costituito da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri, nonché di prevedere la possibilità di nomina dell'Amministratore Unico; integrazione degli artt.16 e 23;-----

- che, per snellire le procedure di convocazione, sia possibile l'utilizzo della posta certificata; integrazione dell'art.10.


Da quindi ampie spiegazioni sulle motivazioni che stanno alla base delle proposte di integrazioni e modifiche di cui sopra.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, e dichiara all'assemblea quanto segue:-----

- che i soci BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - Società Cooperativa per azioni, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., BANCA POPOLARE DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA PER



AZIONI, BANCA CARIME S.p.A., CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
 ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI, CONSORZIO PER LO SVILUPPO
 INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE DI BARI,
 "ASSOCIAZIONE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA DELLA PROVINCIA
 DI BARI E DELLA PROVINCIA BAT (A.P.I., BARI)" (già A.P.I.
 puglie Associazione Piccole e Medie Industrie), ASSOCIAZIONE
 REGIONALE FIOROVIVISTI PUGLIESI A.R. FLO. PUGLIA, APROLI BARI
 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, FEDERAZIONE PROVINCIALE
 COLTIVATORI DIRETTI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI -
 C.I.A. - PROVINCIA DI BARI, INNOVAPUGLIA S.P.A., EXPRIVA
 S.P.A., C.N.A., ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BARI, UNIONE PRO-
 VINCIALE AGRICOLTORI e ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI
 A.P.O.L. - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, al fine di evitare
 ulteriori incomplicità derivanti dalla possibilità di dete
 partecipazioni sociali, hanno comunicato al Consorzio la
 volontà di cedere, senza alcun corrispettivo, le quote pro-
 prie quote di partecipazione sociale nel detto consorzio; ----
 - che il COMUNE DI BITONTO, il COMUNE DI GIOVINAZZO, il COMUNE
 DI MOLFETTA, il COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, il COMUNE DI
 TERLIZZI ed il COMUNE DI PALO DEL COLLE hanno manifestato la
 volontà di acquistare; ----
 - che pertanto, con successivi atti, si procederà alle cesso-
 ni delle dette quote da parte di detti soggetti, e che pertan-
 to il capitale sociale del "CONSORZIO PER LO SVILUPPO
 DELL'AREA CONCA BARESE Società consortile a responsabilità
 limitata" risulterà sottoscritto esclusivamente da Enti
 pubblici locali; ----
 Indi da lettura dei nuovi articoli contenenti le modifiche
 proposte. ----
 Il Presidente pone in votazione i punti posti all'ordine del
 giorno. ----
 Il delegato del CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI
 SERVIZI REALI ALLE IMPRESE DI BARI, si allontana e non parte-
 cipa alla votazione ----
 L'assemblea dei soci, dopo esauriente discussione, all'unani-
 mità del presenti e con voto palese manifestato per alzata di
 mano, ----
 -----DELIBERA-----
 -----I-----
 di modificare gli artt. 4, 6, 10, 16, 23, 30 del vigente statu-
 to secondo nel seguente nuovo tenore letterale: ----
 "Art. 4 - OGGETTO SOCIALE ----
 La società ha scopo consortile e non ha fini di lucro. ----
 Oggetto della società è quello di rappresentare in modo unita-
 rio gli interessi dei soggetti aderenti al Patto, nell'ambito
 delle previsioni normative nazionali ed europee sui Patto Ter-
 ritoriali, concernenti tutti i settori previsti dalle stesse,
 promuovendo e favorendo lo sviluppo integrato del territorio,
 secondo le indicazioni di carattere strategico contenute nel
 Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area della "CONCA BA-



RESSE", firmato in Molletta (BA) in data 6/11/1997 e successive modifiche ed integrazioni e comunque integrate negli organismi dello stesso, essendo la società medesima, lo strumento giuridico attuativo operante in coerenza con le finalità del Patto medesimo.

La Società Consortile potrà:

- elaborare piani di sviluppo in tutti i settori dell'economia;
- studiare e proporre le opportunità di investimenti imprenditoriali nell'area della Conca Baresse, soprattutto nei settori del turismo, del recupero e utilizzo dei beni ambientali culturali e storico artistici, dei trasporti, della ricerca applicata e delle produzioni ad alta tecnologia, nella produzione di beni di largo consumo;
- collaborare anche con imprenditori stranieri per favorire l'orientamento e l'inserimento nell'area della "CONCA BARESE", facilitando forme di partenariato internazionale;
- promuovere iniziative produttive volte a creare nuova occupazione e ad agevolare il reinserimento dei lavoratori risultanti eccedenti per effetto dei processi di ristrutturazione delle imprese, utilizzando tutte le provvidenze, ivi compresa la programmazione e l'attuazione di corsi di formazione e di riconversione professionale;
- orientare le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari;
- stipulare, in qualità di organismo intermedio, apposito convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione - a titolo esemplificativo - di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali (o analoghi strumenti) destinati a cofinanziare iniziative produttive;
- svolgere anche attraverso professionalità specializzate attività di fattoria, valutazione o selezione dei progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;
- mettere a disposizione delle imprese conoscenze tecnologiche, fornire servizi logistici;
- promuovere il coordinamento di tutte le misure relative all'attuazione della politica di interventi pubblici e privati secondo il documento istitutivo del Patto Territoriale "CONCA BARESE";
- promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici e privati, finalizzati alla conoscenza e diffusione del Patto Territoriale e alla animazione dello sviluppo del territorio dall'area "CONCA BARESE";
- svolgere prestazioni di servizi ed attività di assistenza tecnica-amministrativa ai Soci;
- instaurare o estinguere rapporti bancari di qualsivoglia natura, quale apertura di conti, depositi, verificare richieste



di accettazioni bancarie, cambiali finanziarie e simili;-----
- compiere in sintesi, qualunque atto, ritenuto utile ed op-
portuno per il conseguimento dei suoi scopi;-----
- il tutto purché strettamente connesso alla propria attività,
in modo non prevalente ma subordinato all'oggetto sociale, ed
esclusa qualsiasi forma di sollecitazione al pubblico, raccol-
ta di gestione e risparmi ad esercizi di operazioni di cui al
D. Lgv. nr. 385/93 od altre per le quali la legge richiede co-
munque apposite autorizzazioni."-----
"ART. 6) - PATRIMONIO SOCIALE -----
Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila).-----
In conformità al principio di prevalenza del capitale pubblico
disposto dall'art. 22 lett. e della legge 8 giugno 1990 n. 142,
la partecipazione pubblica locale non può essere inferiore al
52,50% (cinquantadue virgola cinquanta per cento) del capitale
sociale.-----
E' inefficace nei confronti della società ogni trasferimento o
sottoscrizione di quote che violi il vincolo di partecipazione
maggioritaria di cui al comma precedente.-----
Qualora il capitale sociale non fosse sufficiente ad affrontare
le esigenze finanziarie per assicurare il perfetto funzio-
namento della società, su richiesta dell'assemblea dei soci o
degli amministratori, i singoli soci avranno l'obbligo di ver-
sare contributi in denaro commisurati ai costi del bilancio re-
golamente approvato";-----
"ART. 10 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio so-
ciale per l'approvazione del bilancio; qualora particolari e-
sigenze lo richiedano, il termine può essere portato a sei me-
si.-----
Le assemblee, inoltre, sono convocate dal Consiglio di Ammini-
strazione ogni volta che questi lo ritenga opportuno.-----
L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta cer-
tificata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
la riunione; lo stesso deve contenere il luogo, la data e l'o-
ra della convocazione e l'indicazione degli argomenti da trat-
tare; esso può contenere anche l'indicazione della seconda
convocazione, per il caso in cui la prima non dovesse raggiun-
gere il numero legale o andasse deserta.-----
Le Assemblee dovranno tenersi normalmente nella sede sociale;-----
il Consiglio di Amministrazione tuttavia può convocarle anche
altrove, purché nell'area dei Comuni aderenti al Patto Terri-
toriale."-----
"ART. 16 - AMMINISTRAZIONE-----
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5
(cinque) membri, oppure da un Amministratore Unico, eletti
dall'Assemblea dei Soci."-----



Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, sceglie tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, che può essere anche una persona ad esso estranea.

Art. 23 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il compenso degli amministratori è stabilito all'atto di nomina; tuttavia esso è rinunciabile.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 30 - Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2428 c.c.
- il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

È istituito il fondo consortile per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Il fondo è costituito attraverso corrispettivi rivenienti dalla erogazione di servizi e da contributi annuali da parte dei Soci direttamente alla Società.

I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di gestione della Società versando il contributo annuale nella misura stabilita nell'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio d'esercizio finanziario della stessa Società.

Il mancato versamento di tale contributo per due esercizi consecutivi comporta la decadenza da ogni incarico di amministrazione dell'Ente, indicati dal consorzio moroso, al quale è pure interdetta la partecipazione all'Assemblea Generale.

Il fondo può essere anche finalizzato alla realizzazione di programmi ed attività con pesi e partecipazione diversificati tra i Soci, a seconda dei diversi obiettivi e dell'interesse dei Soci medesimi.

Il valore del fondo di dotazione potrà variare a seguito di eventuali nuove adesioni.

Art. II



- di prendere atto della volontà degli innanzi citati soci di cedere le proprie quote del Consorzio;

Art. III

- di approvare integralmente il nuovo Statuto Sociale conten-



nente tutte le modifiche testé deliberate;-----
Il tutto quale risulta dalla lettura datane dal notaio rogante
all'assemblea,-----
Restano fermi ed invariati gli altri articoli,-----
Il costituito mi chiede di allegare a questo verbale il nuovo
testo dello statuto contenente tutte le modifiche testé deli-
berate,-----
Aderendo allego al presente atto il nuovo Statuto Sociale sol-
to la lettera "C" previa sottoscrizione del costituito e me
notaio,-----
Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la
parola il Presidente scioglie l'assemblea alle ore undici e
minuti trentacinque-----
Le spese del presente atto sono assunte dalla società,-----
Richiesto lo notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscrit-
to da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su due
fogli per sette facciate fin qui e ne ho dato lettura, unita-
mente a quanto allegato, al comparante che lo approva e con me
notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti quarantatre-----
In originale firmato: Michele Abbaticchio-Mauro Roberto Zanna
notaio (vi è impronta sigillata)-----



CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE

Società Consortile a Responsabilità Limitata

Sede legale: Piazza Don Tomino Bello Palazzo Municipale - 70056 Mottola (BA)

Sede operativa: Via Italo Balbo 2, 1 - Strada prov. Terlizzi - Marotto (co Nuovo Mercato del Fiori) - 70038 Terlizzi (Ba)



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 25/05/2016
Atto n. 5743
ATTRIBUTO
della raccolta

SOCI:

COMUNE DI BITONTO

Delegato:

COMUNE DI GIOVINAZZO

Delegato:

COMUNE DI MOLIFETTA

Delegato:

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Delegato:

COMUNE DI TERLIZZI

Delegato:

COMUNE DI BISCEGLIE

Delegato:

COMUNE DI PALO DEL COLLE

Delegato:

BANCA POPOL. DI PUGLIA E BASILICATA

Delegato:

BANCA MONTI DEI PASCHI DI S. S.P.A.

Delegato:

BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.

Delegato:

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Ruolo: *Firma*

Capitale Sociale: 100.000 Euro - Registro delle Imprese di Bari N. 5404/2000 - R.E.A. N. 418/47 C.F./P. IVA 05436910722

Tel-Fax 0803542527 - e-mail conca@concabarese.it

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE

Società Consortile a Responsabilità Limitata

Sede legale: Piazza Don Tonino Ballo 2, 1 - Strada prov.le Terlizzi - Mantolotto (co Nuovo Mercato)

Sede operativa: Via Iteio Ballo 2, 1 - Strada prov.le Terlizzi - Mantolotto (co Nuovo Mercato del Fiori) - 70038 Terlizzi (Ba)



BANCA POPOLARE DI BARI S.C.A.R.L.

Delegato:

BANCA CARIME S.p.A.

Delegato:

C.C.I.A.A. BARI

Delegato:

CONSORZIO A.S.I.

Delegato:

A.P.I. - Confapi BARI

Delegato:

ASS. REGIONALE FLOROVIVAISTI A.R.F.L.O.

Delegato:

UNIONE PROV. AGRICOLTORI BARI U.P.A.

Delegato:

ASS. PROV. PROD. OLIVICOLI A.P.R.O.L.

Delegato:

FEDERAZ. PROV. COLTIVATORI DIRETTI

Delegato:

ASS. PRODUTT. OLIVICOLI Soc. Coop.

Delegato:

CONF. ITALIANA AGRICOLTORI C.I.A.

Delegato:

Firma: 

Ruolo: *Autore articolo*

Firma: *ASSETTE*

Ruolo:

Firma: *ASSENTE*

Ruolo:

Firma: *Fedini*

Ruolo:

Firma: *Antonino Quaresima*

Ruolo:

Firma: *ASSENTE*

Ruolo:

Firma: *Chiodini*

Ruolo:

Firma: *Chiodini*

Ruolo:

Firma: *ASSENTE*

Ruolo:

Firma: *Francesco*

Ruolo:

Firma: *ASSENTE*

Ruolo:

Capitale Sociale: 100.000 Euro - Registro delle Imprese di Bari N. 0404/2000 - R.E.A. N. 418147 C.F./P. IVA 05436910722

Tel-Fax 0803542527 - e-mail consorb@libero.it



CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE

Società Consorzio a Responsabilità Limitata

Sede legale: Piazza Don Tonino Bello Palazzo Municipale - 70056 Mottola (BA)
Sede operativa: Via Ilio Balbo Z. I. - Strada prov.le Terlizzi - Mottola (co Nuovo Mercato
del Fiori) - 70038 Terlizzi (Ba)



INNOVA PUGLIA S.p.A.

Delegato:

EXPRIVIA S.p.A.

Delegato:

CONF. NAZ. ARTIG. E PMI PROV. BARI

Delegato:

Firma: *Giuseppe...*

Ruolo: *DIRETTORE GENERALE*

Firma: *Antonio...*

Ruolo: *Vice Presidente CMT*


Firma: *Assessor...*

Ruolo:

Il Presidente
Dott. Michele Abbaticchio

Capitale Sociale: 100.000 Euro - Registro delle Imprese di Bari N. 5404/2000 - R.E.A. N. 419147 - C.E./R. IVA 05436910722

Tel-Fax 0803542627 - e-mail conca@barezze.it





ALLEGATO "B"
All'atto n. 5743
della raccolta

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 25 MAGGIO 2016

FOGLIO PRESENZE

Componenti Consiglio di Amministrazione

M. M.

Abbatechio Michele

ASSONTO

Gennato Nicola

Concetta

Conte Domenico

ASSONTO

Leone Antonio

ASSONTO

Paparella Pasqua

De Lucia

De Lucia Tommaso

ASSONTO

Altamura Raffaella

Lo Verde

Lo Verde Carmela

ASSONTO

Patruo Vincenzo

Componenti Collegio Sindacale

ASSONTO

Marrone Francesco


ASSONTO

Ancona Antonio


Lanzolla

Lanzolla Carlo

Il Presidente CDA
Michele Abbatechio



M



La società ha scopo consortile e non ha fini di lucro.

Oggetto della società è quello di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti aderenti al Patto, nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sui Patto Territoriali, concernenti tutti i settori previsti dallo stesso, promuovendo e favorendo lo sviluppo integrato del territorio, secondo le indicazioni di carattere strategico contenute nel Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area della "CONCA BARRESE", firmato in Molletta (BA) in data 6/11/1997 e successive modifiche ed integrazioni e comunque indicate dagli organismi dello stesso, essendo la società medesima, lo strumento giuridico attuativo operante in coerenza con le finalità del Patto medesimo.

La società Consortile si avvale per i suoi scopi delle risorse provenienti da tutte le norme statali, regionali e comunitarie emanate o che verranno emanate in futuro per lo sviluppo del Mezzogiorno, delle zone depresse.

La Società Consortile potrà:

- elaborare piani di sviluppo in tutti i settori dell'economia;
- studiare e proporre le opportunità di investimenti imprenditoriali nell'area della "CONCA BARRESE", soprattutto nel settore del turismo, del recupero e utilizzo dei beni ambientali, culturali e storico artistici, dei trasporti, della ricerca

ART. 4

OGGETTO E SCOPPI DELLA SOCIETA'

TITOLO II

Le norme di legge.

La durata della società, è fissata fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria secondo

ART. 3

La società ha sede in Molletta - Piazza Don Tomino Bello - Palazzo Municipale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire agenzie, uffici di rappresentanza e simili ovunque ritenga necessario. Per l'istituzione di sedi secondarie occorrerà invece la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 2

Legge 8 giugno 1990 n. 142.

La società è costituita in forma di società a responsabilità limitata senza fine di lucro, denominata Consorzio per lo sviluppo dell'Area CONCA BARRESE società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615 -ter 2472 del codice civile, dell'art. 7 della legge 21 maggio 1981 n. 240 e della

ART. 1

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

TITOLO I

STATUTO

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARRESE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

della raccolta

ALLEGATO "C"
 numero 5743
 della raccolta

applicata e delle produzioni ad alta tecnologia, nella produzione di beni di largo consumo;

- collaborare anche con imprenditori stranieri per favorire l'orientamento e l'inserimento nell'area della "CONCA BARSE" facilitando forme di partenariato internazionale;

- promuovere iniziative produttive volte a creare nuova occupazione e ad agevolare il reinserimento dei lavoratori risultati accedenti per effetto di processi di ristrutturazione dello imprese, utilizzando tutte le provvidenze, ivi compresa la programmazione e l'attuazione di corsi di formazione e di riconversione professionale;

- orientare le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali e nazionali e comunitari;

- stipulare, in qualità di organismo intermedio, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione a titolo esemplificativo - di accordi, convenzioni per sov-

venzioni globali (o analoghi strumenti) destinati a colmare le iniziative produttive;

- svolgere anche attraverso professionalità specializzate attività di istruttoria, valutazione o selezione dei progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;

- mettere a disposizione delle imprese conoscenze tecnologiche, fornire servizi logistici;

- promuovere il coordinamento di tutte le misure relative all'attuazione della politica di interventi pubblici e privati secondo il documento istitutivo del Patto Territoriale "CONCA BARSE";

- promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici e privati, finalizzati alla conoscenza e diffusione del Patto Territoriale e alla animazione dello sviluppo del territorio dell'area

"CONCA BARSE";

- instaurare o estinguere rapporti bancari di qualsivoglia natura, quale apertura di conti, depositi, verificare richieste di accettazione bancarie, cambiali finanziarie e simili;

- compiere in sintesi, qualunque atto, ritenuto utile ed opportuno per il conseguimento dei suoi scopi;

- prestazioni di servizi e di attività di assistenza tecnica amministrativa ai soci;

- il tutto purché strettamente connesso alla propria attività, in modo non prevalente ma subordinato all'oggetto sociale, ed esclusa qualsiasi forma di sollecitazione al pubblico, raccolto e gestione di risparmi ad esercizi di operazioni di cui al D.Lgv. nr. 385/93 od altre per le quali la legge richiede comunque apposite autorizzazioni.

ART. 5

Sono soci fondatori della Società i soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto il Patto Territoriale della "CONCA



del membri in carica e dare comunicazione al socio istante em-
voroale di tanti consiglieri che rappresentino l'ente/nom-
Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare con voto la-
cò sotto pena di inefficacia.

Le la comunicazione delle decisioni dovrà essere inviata, e
dato acquistante ed il prezzo di cessione e l'indirizzo al qua-
prelazione da parte degli altri soci, la generalità del candi-
doveranno essere indicate, oltre alla rinuncia del diritto di
zata al Presidente del Consiglio di Amministrazione/ in essa
ta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indiriz-
La richiesta da parte del socio istante deve essere effettua-
anche la cessione dei diritti di opzione.

al gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione e così
il di godimento o di garanzia sulle medesime viene subordinato
Il trasferimento delle quote e la costituzione di diritti rea-
osservata anche nel caso di cessione dei diritti di opzione.

tassativo rispetto della procedura che segue, che dovrà essere
e, in considerazione dei fini consortili della Società, nel
Le quote sono trasferibili a terzi purché interamente liberate
diritto ad un voto.

Le quote sono nominative ed indivisibili e ciascuna di esse ha
ART. 7

golamente approvati.
sare contributi in denaro commisurati ai costi dei bilanci re-
degli amministratori, i singoli soci avranno l'obbligo di ver-
namento della società, su richiesta dell'assemblea dei soci o
re le esigenze finanziarie per assicurare il perfetto funzio-
Qualora il capitale sociale non fosse sufficiente ad affronta-
maggioritaria di cui al comma precedente.

sottoscrizione di quote che violi il vincolo di partecipazione
E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento o
comma precedente.

sociale, anche in deroga al massimale della quota di cui al
52,50% (cinquantadue virgola cinquanta per cento) del capitale
La partecipazione pubblica locale non può essere inferiore al
disposto dall'art. 22 Lett. e della legge 8 giugno 1990 n.142,
In conformità al principio di prevalenza del capitale pubblico
EURO cadauna.

200 (duecento) quote del valore nominale di 500 (cinquecento)
Il capitale sociale è di 100.000 (centomila) EURO ripartito in
ART. 6

TITOLO III

zione degli aderenti al fatto.
d'indirizzo, di verifica e di controllo da parte dell'Associa-
apposito regolamento le modalità dell'esercizio di potere
L'assemblea della Società stabilisce tramite l'adozione di un
no.

nonché gli altri soggetti che ne hanno sottoscritto l'adesio-
sori, Associazioni, Ordini Professionali, Imprese, Società)
BARESE" in forma singola o aggregata (Società Consortili, Con-



tro dieci giorni dalla riunione del collegio.
 Il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso esprimere parere negativo al trasferimento parziale o totale delle quote o del diritto, qualora ritiene che ciò possa compromettere il raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 8

I versamenti delle porzioni di capitale non corrisposte al momento della sottoscrizione e sino a liberazione delle quote, saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione ai soci secondo le esigenze sociali.

In caso di mora nei versamenti, troverà applicazione la disciplina di legge (art. 2477), fermo restando il rispetto della proporzione stabilita al precedente art. 6 comma terzo.

TITOLO IV
 ASSEMBLEE

ART. 9

L'Assemblea, regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

ART. 10

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/ qualora particolari esigenze lo richiedono, il termine può essere portato a sei mesi.

Le assemblee, inoltre, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che questi lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; lo stesso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti da trattare; esso può contenere anche l'indicazione della seconda convocazione, per il caso in cui la prima non dovesse raggiungere il numero legale o andasse deserta.

Le Assemblee dovranno tenersi normalmente nella sede sociale; il Consiglio di Amministrazione può convocarle anche altrove, purché nell'area dei Comuni aderenti al Patto Territoriale.

ART. 11

Possano partecipare all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima del termine dell'avviso di convocazione.

Le Associazioni, gli Enti e le Società intervengono tramite i loro rappresentanti legali o tramite persone da questi delegate nelle forme di legge.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea a norma di legge.





Le Assemblies sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente più anziano di età, o in mancanza da persona nominata dalla stessa Assembly.

L'Assembly nominerà un Segretario, anche non socio, e potrà eventualmente scegliere due scrutatori tra i soci presenti.

ART. 12

L'Assembly ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

Sta in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed a venti diritto al voto.

ART. 13

L'Assembly straordinaria, è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera validamente con il voto validante della medesima maggioranza fatto salvo i casi in cui il codice civile o altre disposizioni speciali, prevedono apposite indrogonabili maggioranze.

ART. 14

Le deliberazioni delle Assemblies ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie debbono essere redatte da un Notaio.

ART. 15

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, almeno che la maggioranza calcolata in conformità del precedente articolo 12 e 13, non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione ma soltanto se nessun socio vi si oppone.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

ART. 16

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (cinque) membri, oppure da un Amministratore Unico, eletti dall'Assembly dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assembly al momento della nomina, sceglie tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario.

ART. 17

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, che può essere anche una persona ad esso estranea.

Se nel corso dell'esercizio il Presidente e il o Vice Presidenti vengono meno, gli Amministratori provvedono a nominare nel proprio interno i sostituti; qualora questi fossero stati designati dall'Assemblea, tale sostituzione resterà disciplinata da quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.

ART. 18

Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati nominati in funzione della carica ricoperta in seno alle Associazioni, Società, Enti o Organismi Società della Società, al cessare di tale incarico, decadranno automaticamente anche dalla carica di consiglieri sostituiti dal nominativo che l'Ente di appartenenza avrà indicato, sempre con l'utilizzo delle procedure di cui all'art. 2386 del Codice Civile.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più Amministratori proprie attribuzioni, fatta eccezione per quelle non delegabili per legge.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione, con l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e della materia da trattare, deve essere fatta con invito scritto almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali l'invito può essere diramato telefonicamente, o a mezzo fax, da inoltrarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.

ART. 21

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza di quest'ultimo dal Consiglio più anziano di età.

ART. 22

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 23

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il compenso degli Amministratori è stabilito all'atto di nomina; tuttavia esso è rinunciabile.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ART. 24





- Il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria di cui all'art. 2428 del Codice Civile;
 - Il 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2428 del Codice Civile;
 segue:

ART. 30
 Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:
 ART. 29
 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio.

BILANCIO
 TITOLO VIII

Il compenso dei sindaci è fissato, nel rispetto delle tariffe professionali, all'atto della nomina e per tutta la durata della carica dall'Assemblea.

ART. 28
 dice civile.
 Ad esso si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.
 legibili.
 VI, di cui uno presidente e due sindaci supplenti, tutti rieleggibili.
 Il Collegio dei sindaci si compone di tre componenti effettivi.

COLLEGIO SINDACALE
 TITOLO VII

La società.
 Amministratori Delegati, anche a Consiglieri e Funzionari della società.
 Le modalità potrà delegare i poteri di firma oltre che agli Amministratori Delegati, anche a Consiglieri e Funzionari della società.
 Il Consiglio di Amministrazione determinando le condizioni e le modalità di delega, a quello più anziano.
 Vice Presidenti, a quello più anziano.

RAPPRESENTANZE
 TITOLO VI

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente e, se vi sono più Vice Presidenti, a quello più anziano.
 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da processi verbali che, trascritti su appositi libri, tenuti a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della società e dal segretario.

ART. 26
 so.
 Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più comitati consultivi speciali, tecnici o amministrativi, chiamati a farne parte anche persone estranee al Consiglio stesso.
 Il Legale rappresentante della Società e l'Amministratore Delegato, se autorizzato, possono nominare procuratori speciali e mandatari per determinati atti o categorie di atti e nominare procuratori alle Istituzioni.



ordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale. È costituito il fondo consortile per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto. Il fondo è costituito attraverso corrispettivi rivenienti dalla erogazione di servizi e da contributi annuali da parte dei Soci direttamente alla Società.

I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di gestione della Società versando il contributo annuale nella misura stabilita nell'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio d'esercizio finanziario della stessa Società.

Il mancato versamento di tale contributo per due esercizi consecutivi comporta la decadenza da ogni incarico di amministrazione dell'Ente, indicati dal consorzio moroso, al quale è pure interdetta la partecipazione all'Assemblea Generale.

Il fondo può essere anche finalizzato alla realizzazione di programmi ed attività con fini e partecipazione diversificati tra i Soci, a seconda dei diversi obiettivi e dell'interesse dei Soci medesimi. Il valore del fondo di dotazione potrà variare a seguito di eventuali nuove adesioni.

TITOLO IX

COLLEGIO ARBITRALE

ART. 31

Ogni controversia tra i Soci ad eccezione di quelle devolute per legge alla competenza dell'A.G., è devoluta alla decisione del Collegio arbitrale composto da tre arbitri dei quali uno nominato dal Socio, un altro nominato dalla Società ed il terzo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio o dalla Camera Arbitrale. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di cui agli articoli 806 e segg. del Codice di procedura civile.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 32

La Società si scioglie per i casi previsti dalla legge e dal presente statuto oltre che, ovviamente, nell'ipotesi in cui non fosse perseguibile l'oggetto sociale anche per mancato rinnovo del fatto territoriale del quale è strumento giuridico attuativo.

ART. 33


In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e l'eventuale compenso.

ART. 34

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia con prevalenza, se applicabili, di quelle che disciplinano i Consorzi.

[Handwritten signatures and initials]





La presente legge, emanata all'obscuro, è stata per educare
e il ministro non ha concesso di dare il proprio contributo
di lavoro e di impegno. *M. J.*
M. J. & P. J.



